



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione

Sezione Banche dati e Analisi documentale

ATTO N. 590

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile
2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)**

TESTI A FRONTE

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

a cura di Laura Arcamone

Sezione Banche dati e Analisi documentale

Maggio 2016

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

<p>L.R. 9 aprile 2015, n. 12 Testo unico in materia di agricoltura.</p>	<p>Atto n. 590 Disegno di legge di iniziativa della giunta regionale: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)"</p>
<p align="center">Articolo 198 Banco della terra.</p>	<p align="center">Articolo 198 Banco della terra.</p>
<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 196, è istituito presso la Giunta regionale il Banco della Terra. Il Banco della Terra consiste nell'elenco dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione. In particolare, sono ricompresi nel Banco della Terra i seguenti sotto-elenchi di beni:</p>	<p>1. Per le finalità di cui all'articolo 196, è istituito presso la Giunta regionale il Banco della Terra. Il Banco della Terra consiste nell'elenco dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione. In particolare, sono ricompresi nel Banco della Terra i seguenti sotto-elenchi di beni:</p>
<p>a) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà della Regione o degli enti da essa controllati, nonché relativo ai fabbricati rurali e alle aziende agricole di proprietà dei medesimi;</p>	<p>a) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà della Regione o degli enti da essa controllati, nonché relativo ai fabbricati rurali e alle aziende agricole di proprietà dei medesimi;</p>
<p>b) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 7, del d.l. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012, di proprietà delle Province o dei Comuni, nonché relativo alle aziende agricole, ai fabbricati rurali, ai terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra, previa convenzione con la Regione;</p>	<p>b) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 7, del d.l. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012, di proprietà delle Province o dei Comuni, nonché relativo alle aziende agricole, ai fabbricati rurali, ai terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra, previa convenzione con la Regione l'Agenzia forestale regionale;</p>
<p>c) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola, nonché relativo ai terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti sul territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento da parte dei proprietari, previa convenzione con la Regione.</p>	<p>c) elenco relativo ai terreni agricoli ed a vocazione agricola, nonché relativo ai terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti sul territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento da parte dei proprietari, previa convenzione con la Regione l'Agenzia forestale regionale;</p>
<p>2. Possono essere iscritti nel Banco della Terra, secondo le modalità e procedure stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199, i terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui al Capo I del Titolo IX per i quali non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi del medesimo Capo.</p>	<p align="center">IDEM</p>
<p>3. Possono essere inseriti nel Banco della Terra i beni agro-forestali affidati in gestione all'Agenzia forestale regionale ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 18/2011, previo accordo fra l'Agenzia e l'ente</p>	<p align="center">IDEM</p>

proprietario del bene.	
	3 bis. Possono far parte degli elenchi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) i fabbricati, anche con destinazione residenziale, funzionali alla gestione dei terreni agricoli ed allo sviluppo di attività extra agricole compatibili.
	3 ter. La Giunta regionale nell'ambito della programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 14/1997 individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra.
4. La Regione e gli enti locali possono chiedere l'inserimento nel Banco della Terra dei beni trasferiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) nel rispettivo patrimonio, compatibilmente con quanto disposto nel medesimo articolo 48 e, comunque, solo in relazione a beni suscettibili di utilizzo agricolo.	IDEM
5. Il Banco della Terra è gestito dalla Giunta regionale, che si avvale, a tal fine, del supporto del Comitato di coordinamento del Banco della Terra di cui all'articolo 200.	5. Il Banco della Terra è gestito dalla Agenzia forestale regionale.
6. La disciplina e le modalità di funzionamento del Banco della Terra è contenuta nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.	IDEM
Articolo 199 Regolamento di attuazione	Articolo 199 Regolamento di attuazione
1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione del presente Capo con il quale disciplina, in particolare:	IDEM
a) le modalità di articolazione del Banco della Terra, prevedendo una distinzione tra i beni suscettibili di locazione e quelli suscettibili di concessione;	IDEM
b) le informazioni ed i dati da riportare nel Banco della Terra in relazione a ciascun bene;	IDEM
c) i termini, le modalità e le procedure per l'inserimento dei beni di proprietà pubblica e di proprietà privata nel Banco della Terra, nonché quelli per la cancellazione dei beni dallo stesso;	IDEM
d) le forme di pubblicità dell'elenco dei beni inseriti nel Banco della Terra dirette a realizzare la massima diffusione delle informazioni relative a detti beni, fermo quanto previsto dall'articolo 201, comma 2, in	d) le forme di pubblicità dell'elenco dei beni inseriti nel Banco della Terra dirette a realizzare la massima diffusione delle informazioni relative a detti beni, fermo quanto previsto dall'articolo 201, comma 2, in

relazione al Piano annuale delle locazioni e delle concessioni e nel rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);	relazione al Piano annuale delle locazioni e delle concessioni e nel rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
e) le modalità ed i criteri di assegnazione dei beni del Banco della Terra di cui all'articolo 202;	IDEM
f) le modalità di controllo sull'attuazione del progetto di impiego dei beni e del piano aziendale di cui all'articolo 204, prevedendo verifiche a campione, avvalendosi anche del Comune interessato;	f) le modalità di controllo sull'attuazione del progetto di impiego dei beni e del piano aziendale di cui all'articolo 204, prevedendo verifiche a campione, avvalendosi anche del Comune interessato;
	f bis) le modalità per la revoca del contratto di locazione o concessione in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto di impiego dei beni;
g) le modalità e le procedure per la riassegnazione dei beni in caso di inutilizzo o di utilizzo difforme rispetto al progetto d'impiego dei suddetti beni;	IDEM
h) i criteri per l'individuazione dei canoni di locazione e le condizioni delle concessioni, anche a titolo gratuito o a canone agevolato in favore dei giovani e delle cooperative agricole sociali di cui al comma 3 dell'articolo 203; tali criteri si informano alle finalità di conseguire un razionale sfruttamento del suolo, a quella di stabilire equi rapporti sociali ed a quella di un'equa remunerazione del lavoro svolto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.	h) i criteri per l'individuazione dei canoni di locazione e le condizioni delle concessioni, anche a titolo gratuito o a canone agevolato in favore dei giovani e delle cooperative agricole sociali di cui al comma 3 dell'articolo 203; tali criteri si informano alle finalità di conseguire un razionale sfruttamento del suolo, a quella di stabilire equi rapporti sociali ed a quella di un'equa remunerazione del lavoro svolto, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.
2. Il regolamento di cui al comma 1 specifica, inoltre, la composizione del Comitato di coordinamento del Banco della Terra di cui all'articolo 200 e ne disciplina le modalità di svolgimento dei compiti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 200.	ABROGATO
3. Con il regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale individua anche la struttura regionale chiamata a svolgere funzioni di segreteria e di supporto amministrativo al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 200, comma 8.	ABROGATO
	Art. 199 bis (Ruolo e funzioni dell'Agenzia forestale regionale)
	1. L'Agenzia forestale regionale:
	a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;
	b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa

	<p>agricola valida sotto il profilo tecnico, ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;</p>
	<p>c) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all'articolo 198, in collaborazione con gli enti locali sul territorio sui quali insistono i beni oggetto di assegnazione.</p>
	<p>2. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 200</p> <p>Comitato di coordinamento del Banco della Terra.</p>	
<p>1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento del Banco della Terra, di seguito denominato Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:</p>	
<p>a) predispone ed aggiorna l'elenco dei beni del Banco della Terra idonei e disponibili per operazioni di locazione o di concessione;</p>	
<p>b) individua il dimensionamento necessario ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego produttivo dei terreni contenuti nel Banco della Terra e l'unità produttiva idonea alla formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico e capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona;</p>	
<p>c) formula proposte alla Giunta regionale relative al piano annuale delle locazioni e concessioni di cui all'articolo 201;</p>	
<p>d) coordina le attività necessarie ai fini delle procedure di assegnazione dei beni di cui all'articolo 198, in attuazione di quanto stabilito nel piano annuale delle locazioni e delle concessioni di cui all'articolo 201 ed in collaborazione con gli enti locali sul territorio dei quali insistono i beni oggetto di assegnazione;</p>	
<p>e) offre supporto tecnico-amministrativo, tramite la struttura di cui al comma 8.</p>	
<p>2. Le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1 sono dettate nel regolamento di attuazione</p>	

<p>di cui all'articolo 199.</p>	
<p>3. Il Comitato di coordinamento è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da un rappresentante di Sviluppo Umbria e da tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale, di cui uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche patrimoniali, uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche agricole ed uno per la Struttura regionale competente in materia di politiche sociali, secondo quanto specificato nel regolamento di cui all'articolo 199.</p>	
<p>4. Il Presidente del Comitato di coordinamento, scelto tra i soggetti di cui al comma 3, è nominato con il decreto di cui al medesimo comma 3.</p>	
<p>5. Il Comitato di coordinamento si dota di un regolamento con il quale disciplina il proprio funzionamento interno.</p>	
<p>6. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i rappresentanti degli enti locali che si trovano nel territorio regionale ed altri soggetti interessati.</p>	
<p>7. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato di coordinamento o a coloro che sono invitati a partecipare alle riunioni dello stesso.</p>	
<p>8. Le funzioni di segreteria e di supporto amministrativo del Comitato di coordinamento sono svolte dalla Struttura regionale individuata dalla Giunta nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.</p>	
<p>Articolo 201 Piano annuale delle locazioni e concessioni.</p>	
<p>1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta entro il 28 febbraio di ogni anno il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra, di seguito Piano annuale. Il Piano annuale è allegato al Piano attuativo annuale di politica patrimoniale di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali).</p>	<p>ABROGATO</p>
<p>2. Il Piano annuale di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale telematico regionale e nel sito internet istituzionale della Regione.</p>	
<p>3. La programmazione patrimoniale di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 14/1997 tiene conto delle previsioni del Piano annuale di cui al comma 1.</p>	

<p style="text-align: center;">Articolo 202</p> <p>Procedure per l'assegnazione dei beni del Banco della Terra.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 202</p> <p>Procedure per l'assegnazione dei beni del Banco della Terra.</p>
<p>1. L'assegnazione dei beni compresi nel Banco della Terra e considerati nel Piano annuale avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo le modalità, le procedure e i criteri indicati nel presente Capo e specificati nel regolamento di attuazione, che assicurano la collaborazione tra Comitato di coordinamento ed i Comuni sul territorio dei quali insistono i beni oggetto della procedura.</p>	<p>1. L'assegnazione dei beni compresi nel Banco della Terra avviene mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa statale e regionale e secondo le modalità, le procedure e i criteri indicati nel presente Capo e specificati nel regolamento di attuazione.</p>
<p>2. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà della Regione e degli enti controllati dalla Regione sono predisposti dalla Regione stessa; i bandi e gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali o di proprietà privata sono predisposti nel rispetto della ripartizione dei compiti tra i soggetti interessati, indicati nelle convenzioni di cui all'articolo 198, comma 1, lettere b) e c).</p>	<p>2. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà della Regione e degli enti controllati dalla Regione sono predisposti dalla Regione stessa dall'Agenzia forestale regionale; i bandi e gli avvisi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 1 di proprietà degli enti locali o di proprietà privata sono predisposti nel rispetto della ripartizione dei compiti tra i soggetti interessati, indicati nelle convenzioni di cui all'articolo 198, comma 1, lettere b) e c).</p>
<p>3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale telematico regionale e sul sito internet istituzionale della Regione; i Comuni e le Province danno adeguata pubblicità ai bandi e agli avvisi di cui al presente articolo, anche mediante i siti internet istituzionali.</p>	<p>3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale telematico regionale e sul sito internet istituzionale della Regione sui siti internet istituzionali della Regione e dell'Agenzia forestale regionale; i Comuni e le Province danno adeguata pubblicità ai bandi e agli avvisi di cui al presente articolo, anche mediante i siti internet istituzionali.</p>
<p>4. Nell'ipotesi di beni di proprietà pubblica, la locazione o la concessione dei beni del Banco della Terra ha una durata non inferiore, di norma, a venti anni e comunque non superiore a cinquanta anni. La durata dei contratti di locazione per i beni di proprietà privata che i proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra è stabilita di concerto tra il Comitato di coordinamento ed il proprietario.</p>	<p>4. Nell'ipotesi di beni di proprietà pubblica, la locazione o la concessione dei beni del Banco della Terra ha una durata non inferiore, di norma, a venti anni e comunque non superiore a cinquanta anni. La durata dei contratti di locazione per i beni di proprietà privata che i proprietari chiedono di inserire nel Banco della Terra è stabilita di concerto tra il Comitato di coordinamento ed il proprietario. La durata dei contratti di concessione e locazione per i beni di proprietà delle province, dei comuni e dei privati è stabilita nelle convenzioni previste all'articolo 198, comma 1, lettere b) e c).</p>
	<p>4bis. Per i beni di cui all'articolo 198, comma 1, lettera a), gli investimenti economici su interventi da realizzare, previamente concordati con l'Agenzia forestale regionale e finanziati dal concessionario con risorse proprie, successivamente rendicontati dal concessionario stesso sono recuperati nei limiti della durata contrattuale in relazione all'entità del canone di concessione determinato. Le opere realizzate rimangono di proprietà della Regione senza</p>

	diritto, per il concessionario ad alcun indennizzo.
5. I bandi e gli avvisi devono prevedere la redazione, da parte dei concorrenti, del progetto di impiego dei beni e del piano aziendale.	5. I bandi e gli avvisi devono prevedere la redazione, da parte dei concorrenti, del progetto di impiego dei beni e del piano aziendale.
6. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs. 228/2001.	IDEM
Articolo 203 Soggetti ammessi alle procedure di assegnazione.	Articolo 203 Soggetti ammessi alle procedure di assegnazione.
1. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra di cui all'articolo 198, in forma singola o associata, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile ed i piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del Codice civile, nonché le cooperative agricole sociali.	IDEM
2. Sono altresì ammessi alle procedure di assegnazione dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra i soggetti che si impegnano ad acquisire le qualifiche di cui al comma 1 entro sei mesi dall'avvenuta assegnazione di tali beni. La consegna del bene avviene solo dopo l'acquisizione delle suddette qualifiche.	IDEM
3. I beni inseriti nel Banco della Terra ed oggetto del piano annuale di cui all'articolo 201 sono destinati prioritariamente, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e per un'ulteriore quota, non inferiore al trenta per cento, prioritariamente alle cooperative agricole sociali, nel rispetto della normativa statale e regionale e delle procedure di cui all'articolo 202, secondo modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.	ABROGATO
4. Fermo quanto previsto al comma 3, costituiscono premialità ai fini dell'assegnazione dei beni del Banco della Terra:	ABROGATO
a) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego sul totale della forza lavoro, di una percentuale di lavoratori svantaggiati non inferiore al cinquanta per cento;	
b) la previsione, nel piano aziendale, dell'impiego di modelli di agricoltura biologica, agricoltura sociale e di agricoltura sostenibile.	
Articolo 204 Obblighi degli assegnatari.	Articolo 204 Obblighi degli assegnatari.
1. Gli assegnatari si impegnano ad utilizzare i beni nel rispetto del progetto di impiego e del piano aziendale di cui all'articolo 202, comma 5.	1. Gli assegnatari si impegnano ad utilizzare i beni nel rispetto del progetto di impiego e del piano aziendale dei beni di cui all'articolo 202, comma 5.

2. Gli assegnatari, ai fini dell'attività di controllo, trasmettono annualmente al Comitato di coordinamento una relazione relativa alle attività svolte ed alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di impiego e nel piano aziendale di cui all'articolo 202, comma 5, secondo le modalità indicate nel bando o nell'avviso; il Comitato di coordinamento trasmette la relazione al Comune nel cui territorio insistono i beni.	2. Gli assegnatari, ai fini dell'attività di controllo, trasmettono annualmente, all'Agenzia forestale regionale, una relazione relativa alle attività svolte ed alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di impiego dei beni, secondo le modalità indicate nel bando o nell'avviso; l'Agenzia forestale regionale trasmette la relazione agli enti e ai soggetti privati proprietari dei beni.
Articolo 205 Misure di sostegno per l'accesso alla terra.	Articolo 205 Misure di sostegno per l'accesso alla terra.
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 196:	IDEM
a) favorisce, attraverso Gepafin S.p.A., la prestazione di garanzie per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni di cui all'articolo 198;	IDEM
b) promuove all'interno del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), misure a sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni di cui all'articolo 198 nel rispetto della normativa comunitaria;	IDEM
c) individua, anche per mezzo di Sviluppumbria S.p.A., appositi programmi di attività strumentali e di servizio per la creazione di imprese e cooperative nonché per il sostegno alle attività di impresa agricola e di formazione.	IDEM
	Art. 205 bis (Criteri di premialità per l'accesso al Banco della Terra)
	1. I bandi o gli avvisi per l'assegnazione ai soggetti di cui all'articolo 203 del beni compresi nel Banco della Terra di cui all'articolo 198, prevedono che i progetti di impiego dei beni di cui all'articolo 202, comma 5, vengano valutati con riferimento a:
	a) possesso da parte degli assegnatari di requisiti di competenza culturale e tecnica, sulla base dei titoli di studio posseduti e delle esperienze professionali svolte nell'ambito delle lavorazioni agricole, nonché del trattamento dei prodotti e servizi, specificati nel progetto;
	b) impegno per gli assegnatari dei terreni con età inferiore a quaranta anni a frequentare, con esito positivo, un corso di formazione qualificato di tipo tecnico in relazione alle colture indicate nel progetto;
	c) presenza di prodotti e servizi economicamente sostenibili, sulla base della presentazione di business-plan analitici e verificabili;
	d) presenza di prodotti e servizi per i quali vi è una o più manifestazioni di interesse da parte di

	<p>imprese manifatturiere di cui al codice ATECO sezione C. L'impresa manifatturiera deve manifestare il suo interesse economico a valutare l'approvvigionamento dei prodotti e servizi realizzati sui terreni demaniali, nonché a garantire un'assistenza e un trasferimento di conoscenze tecniche, a titolo non oneroso, al fine di poter realizzare tali produzioni con gli standard quali-quantitativi auspicati. L'impresa manifatturiera interessata deve avere positive caratteristiche dimensionali, organizzative, tecnologiche e commerciali;</p>
	<p>e) creazione o la valorizzazione di nuove filiere produttive agricole secondo una logica di diversificazione delle produzioni nel rispetto della programmazione regionale di settore;</p>
	<p>f) presenza di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili sulla base di colture, tecnologie e tecniche a basso o nullo impatto sull'ecosistema ambientale;</p>
	<p>g) impegno alla collaborazione con gli istituti tecnici agrari di secondo grado presenti sul territorio regionale per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani diplomati;</p>
	<p>h) presenza di attività extra agricole ai sensi del d.lgs. 228/2001 in grado di realizzare una effettiva diversificazione produttiva dell'azienda;</p>
	<p>i) volontà di sottoporre i progetti di impiego dei terreni nonché le fasi attuative al monitoraggio da parte di uno staff tecnico composto da qualificate competenze, anche del mondo universitario, con particolare riferimento a quelle di tipo agrario, veterinario, economico e giuridico;</p>
	<p>l) iscrizione dei soggetti richiedenti l'accesso al Banco della Terra negli elenchi delle cooperative sociali che svolgono attività di tipo b) di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);</p>
	<p>m) importo del canone di concessione o di affitto offerto.</p>
	<p>2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 199 definisce i valori percentuali massimi da attribuire ai requisiti di cui al comma 1, al fine della valutazione dei progetti di impiego.</p>
<p>Articolo 206 Orti sociali urbani.</p>	<p>Articolo 206 Orti sociali urbani.</p>
<p>1. La Regione promuove la destinazione, da parte dei Comuni, di terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane ad orti sociali urbani, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati,</p>	<p>IDEM</p>

<p>aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile, privilegiandone la conduzione da parte di persone, singole o associate, che si impegnano a coltivarli per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico o di autoconsumo, nonché valorizzando le pratiche esenti dal ricorso ai prodotti chimici di sintesi.</p>	
<p>2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione supporta i Comuni nell'attività di formazione relativa alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti sociali urbani e nell'attività di monitoraggio ambientale delle produzioni.</p>	IDEM
<p>3. I Comuni, con proprio atto, stabiliscono i criteri per l'accessibilità e la fruizione degli spazi destinati ad orti sociali urbani, indicando le misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale degli stessi orti nel contesto urbano ed indicando le specifiche prescrizioni concernenti l'uso delle risorse irrigue e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della relativa normativa statale e regionale.</p>	IDEM
<p>Articolo 207 Integrazioni della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14.</p>	
<p>1. Dopo l'articolo 3 della L.R. 14/1997 è inserito il seguente:</p>	
<p>"Art. 3-bis</p>	
<p>(Coordinamento con il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra)</p>	
<p>1. Il programma di politica patrimoniale di cui all'articolo 2 e il Piano attuativo annuale di cui all'articolo 3 tengono conto del Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale."</p>	ABROGATO
<p>2. All'articolo 5 della L.R. 14/1997, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:</p>	
<p>"1-bis. Una percentuale non inferiore al cinquanta per cento della quota di cui al comma 1, lettera b), è destinata al sostegno delle attività dei soggetti assegnatari dei beni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale."</p>	
<p>Sezione III Norme sulla trasformazione e sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli</p>	
<p>Articolo 208 Produzioni.</p>	Articolo 208 Produzioni.
<p>1. La Regione, con il presente Capo, al fine di promuovere la filiera corta e le piccole produzioni agricole locali ed il loro accesso diretto ai mercati, in</p>	IDEM

osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in particolare nel rispetto di quanto previsto dal regolamento CE 178/2002, dal regolamento CE 852/2004, e dal regolamento 853/2004, detta disposizioni dirette ad agevolare la trasformazione e la lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita, che per le loro caratteristiche o per la limitatezza della produzione non si prestano ad una lavorazione industriale.	
2. L'attività di trasformazione e di lavorazione di cui al comma 1 è svolta, con la prevalenza del proprio lavoro e mediante l'apporto del lavoro dei propri familiari, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e dai piccoli imprenditori coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del Codice civile, o nell'ambito di cooperative agricole senza l'impiego di personale esterno, dalla medesima impresa che opera la trasformazione o la lavorazione prevalente dei prodotti della propria azienda, compresi nelle seguenti tipologie:	IDEM
a) confetture e conserve di origine vegetale ad eccezione di quelle a base di tartufo;	IDEM
b) miele;	IDEM
c) erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne, funghi e zafferano;	IDEM
d) cereali e legumi;	IDEM
e) lavorazione di formaggi, salumi ed altri prodotti, ricompresi nei prodotti tradizionali;	IDEM
f) vino;	IDEM
g) olio d'oliva;	IDEM
h) carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.	IDEM
3. L'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli si svolge nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 228/2001.	IDEM
Articolo 209 Requisiti edilizi ed igienici dei locali.	Articolo 209 Requisiti edilizi ed igienici dei locali.
1. I requisiti edilizi dei locali destinati alle trasformazioni e lavorazioni di cui al presente Capo sono quelli previsti per le case di civile abitazione del Comune in cui ha sede l'impresa. Sono possibili deroghe per le superfici finestrate, se presente un altro adeguato tipo di sistema di ricambio d'aria.	IDEM
2. Nella struttura da destinare alle trasformazioni o lavorazioni di cui al presente Capo, è previsto almeno un laboratorio di lavorazione dei prodotti agricoli. I requisiti igienici dei locali e delle	IDEM

<p>attrezzature sono ulteriormente specificati dalla Giunta regionale con le norme regolamentari di cui all'articolo 210, comma 4, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004.</p>	
<p>3. L'utilizzo di un locale come laboratorio per le lavorazioni o le trasformazioni di cui all'articolo 208 non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso e può essere collocato anche in una zona residenziale.</p>	IDEM
<p>4. Per le lavorazioni e le trasformazioni dei prodotti di cui all'articolo 208, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), può essere utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal presente Capo e dalle norme regolamentari per i laboratori di cui al comma 2 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera distinta dall'uso domestico del locale.</p>	IDEM
<p>5. I locali adibiti alle attività di trasformazione e lavorazione sono soggetti a notifica alla Azienda USL territorialmente competente, la quale esercita attività di vigilanza e controllo.</p>	IDEM
<p>6. I soggetti che operano le lavorazioni e le trasformazioni di cui al presente Capo sono tenuti all'autocontrollo, secondo le modalità previste dalla relativa normativa.</p>	IDEM
<p>Sezione IV Norme di prima applicazione, transitorie e finali</p>	
<p>Articolo 210 Norme di prima applicazione.</p>	<p>Articolo 210 Norme di prima applicazione.</p>
<p>1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione di cui all'articolo 199 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo.</p>	IDEM
<p>2. In sede di prima applicazione, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 200 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 199.</p>	ABROGATO
<p>3. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 199, con proprio atto, individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 198, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra.</p>	<p>3. La Giunta regionale con la collaborazione dell'Agenzia forestale regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 199, con proprio atto, individua i beni di proprietà della Regione o di proprietà degli enti controllati dalla Regione, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 198, ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra.</p>

<p>4. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Capo, norme regolamentari con le quali stabilisce, per ciascuna categoria di prodotti agricoli destinati alla vendita diretta di cui all'articolo 208, ivi compresi i prodotti tradizionali di cui all'articolo 208, comma 2, lettera e), la misura dei piccoli quantitativi di prodotti ai quali si applica la normativa semplificata di cui al Capo III ed individua i requisiti igienico-sanitari relativi alla trasformazione ed alla lavorazione, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti CE 178/2002, 852/2004 e 853/2004.</p>	<p style="text-align: center;">IDEM</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 211 Norme transitorie.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 211 Norme transitorie.</p>
<p>1. Fino all'adozione delle norme regolamentari di cui all'articolo 210, alle produzioni di cui all'articolo 208 continuano ad applicarsi gli atti amministrativi di Giunta relativi alle medesime produzioni.</p>	<p style="text-align: center;">IDEM</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 212 Beni già oggetto di locazione e concessione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 212 Beni già oggetto di locazione e concessione.</p>
<p>1. La Regione ai fini dell'uniformazione dei titoli di concessione o locazione dei beni di cui al presente Capo ai termini di cui all'articolo 202, comma 4, individua, anche avvalendosi del Comitato di coordinamento del Banco della Terra, le modalità per l'impiego dei beni già posseduti da soggetti beneficiari di locazioni e concessioni d'uso in essere o già scadute e usufruenti dei suddetti beni alla data del 1° gennaio 2014, tenendo conto dell'esercizio anche in via di fatto di funzioni di salvaguardia del territorio e dei suoi assetti idrogeologici, paesaggistici ed ambientali.</p>	<p>1. La Regione L'Agenzia forestale regionale ai fini dell'uniformazione dei titoli di concessione o locazione dei beni di cui al presente Capo ai termini di cui all'articolo 202, comma 4, individua, anche avvalendosi del Comitato di coordinamento del Banco della Terra, le modalità per l'impiego dei beni già posseduti da soggetti beneficiari di locazioni e concessioni d'uso in essere o già scadute e usufruenti dei suddetti beni alla data del 1° gennaio 2014, tenendo conto dell'esercizio anche in via di fatto di funzioni di salvaguardia del territorio e dei suoi assetti idrogeologici, paesaggistici ed ambientali.</p>
	<p>1 bis. Al fine di migliorare la capacità produttiva dell'azienda agricola, i soggetti che alla data del 31 dicembre 2015, sono titolari di contratto di concessione di azienda agraria, possono ottenere, in deroga alle procedure di cui all'articolo 202, comma 1, l'assegnazione di terreni limitrofi a quelli già detenuti a mezzo di contratto di concessione.</p>
	<p>1 ter. La superficie dei terreni richiesti ai sensi del comma 2 non può essere superiore al venti per cento della superficie oggetto di contratto di concessione alla data del 31 dicembre 2015</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 213 Clausola valutativa.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 213 Clausola valutativa.</p>
<p>1. La Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa sulle modalità di attuazione del presente Capo in relazione all'utilizzo di terre incolte, allo sviluppo, imprenditorialità e crescita occupazionale nel settore agricolo.</p>	<p>1. La Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Agenzia forestale regionale, rende conto all'Assemblea legislativa sulle modalità di attuazione del presente Capo in relazione all'utilizzo di terre incolte, allo sviluppo, imprenditorialità e crescita</p>

	occupazionale nel settore agricolo.
2. La Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga informazioni e dati:	IDEM
a) su una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nel Banco della Terra secondo le tipologie indicate nell'articolo 198;	a) su una stima della relativamente alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nel Banco della Terra secondo le tipologie indicate nell'articolo 198;
b) sulle assegnazioni dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 203 e con indicazione della tipologia di premialità attivata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;	b) sulle assegnazioni dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 203 e con indicazione della tipologia di premialità attivata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo alle premialità previste dall'articolo 205 bis;
c) sull'attività del Comitato di coordinamento e sulla relazione che gli assegnatari devono compilare ogni anno sulle attività svolte e sulla realizzazione del progetto d'impiego e piano aziendale secondo le modalità stabilite dal bando;	c) sull'attività del Comitato di coordinamento e sulla relazione che gli assegnatari devono compilare ogni anno sulle attività svolte e sulla realizzazione del progetto d'impiego e piano aziendale dei beni secondo le modalità stabilite dal bando;
d) sulle prestazioni di garanzia fornite da Gepafin S.p.A. per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di beni;	IDEM
e) sulla promozione di misure all'interno del PSR a sostegno di attività dei soggetti assegnatari dei beni;	IDEM
f) sulle modalità di realizzazione, sul funzionamento e diffusione sul territorio regionale degli orti sociali urbani individuati dai Comuni sui terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane, indicando la tipologia di destinazione dei prodotti coltivati.	IDEM

L.R. 18 aprile 1997 n. 14 Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali.	Atto n. 590 Disegno di legge di iniziativa della giunta regionale: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)"
Art. 3-bis Coordinamento con il Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra	
1. Il programma di politica patrimoniale di cui all'articolo 2 e il Piano attuativo annuale di cui all'articolo 3 tengono conto del Piano annuale delle locazioni e delle concessioni del Banco della Terra previsto dalla normativa regionale.	ABROGATO